

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**

<b>Anno: 2016</b>	<b>Numero: 24136</b>	<b>Sezione: IV</b>
-------------------	----------------------	--------------------

**Soggetto imputato**

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

**Esito**

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> si provvisionale				
<b>Altro:</b> non specificato				
<b>Quantum:</b> non specificato				
<b>Gradi precedenti</b>				
<p><b>1° Grado:</b> Trib. Ravenna 28 giugno 2013 condanna gli imputati E.C., P.DM., V.R. e F.DL. (con pena sospesa solo per gli ultimi due) sia in ordine ai reati di cui ai capi a) e b), applicando loro una pena di un anno e sei mesi di reclusione per ciascuno, sia in ordine agli ulteriori reati loro rispettivamente ascritti, per i quali applicava al E.C. una pena di quattro mesi d'arresto e agli altri imputati la pena di tre mesi e quindici giorni d'arresto; li condannava inoltre al risarcimento dei danni alle parti civili costituite, con assegnazione di provvisionale, e alla rifusione in loro favore delle spese di giustizia. Quanto agli altri imputati P.S.F., S.B., V.G. e F.S., il Tribunale li assolveva dai reati di cui ai capi a) e b) per non aver commesso il fatto, e dai rimanenti reati loro ascritti perché il fatto non sussiste.</p> <p><b>2° Grado:</b> C. di A. Bologna 9 giugno 2015 in parziale riforma del primo grado dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati Carpineti, Di Maggio, Rosetti e Di Luciano quanto ai reati contravvenzionali loro ascritti perché estinti da prescrizione. Confermava per il resto sia la condanna degli stessi per i reati di cui ai capi a) e b) (concedendo però al Carpineti e al Di Maggio la sospensione condizionale della pena), sia il proscioglimento degli altri imputati.</p>				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

**Classificazione dell'evento**

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
<b>Tipo di infortunio:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

**Fattispecie**

Oggetto del processo é il crollo di una gru a torre per edilizia causato dal franamento del fronte di scavo, su un edificio; il crollo della gru, oltre a cagionare ad esso gli ingenti danni all'edificio, cagionava lesioni alle persone occupanti dello stabile.
---

**Soggetto leso**

Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
<input checked="" type="checkbox"/> Altro: persone occupanti lo stabile			Ulteriori soggetti lesi: <b>si</b>	

**Tipologia del luogo di avvenimento**

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

**Principio di diritto**

In tema di rati omissivi colposi la posizione di garanzia può essere generata non solo dall'investitura formale ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante mediante un comportamento concludente
---

dell'agente consistente nella presa in carico del bene protetto (Sez.IV, n.2536 del 23.10.2015). L'appaltatore di lavori edili, in base al principio *neminem laedere*, deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare danni alle persone, non soltanto nel periodo di esecuzione delle opere appaltate, ma anche nella fase successiva, allorquando egli ha l'obbligo di non lasciare senza custodia le situazioni di grave pericolo che gli siano note (Sez. IV, n.1511 del 28.11.2013). La giurisprudenza apicale della Corte regolatrice precisa che nell'individuazione del soggetto garante (soprattutto nelle istituzioni complesse) occorre partire dall'identificazione del rischio che si è concretizzato, del settore, in orizzontale, e del livello, in verticale, in cui si colloca il soggetto che era deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che questi rivestiva. Ad esempio, semplificando, potrà accadere che rientri nella sfera di responsabilità del preposto l'incidente occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa; in quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività produttiva, in quella del datore di lavoro, invece, l'incidente da scelte gestionali di fondo (S.U.n.38343 del 24.04.2014) Quanto all'istituto della delega, è diffusa l'opinione (e la si rinviene spesso negli atti giudiziari) che i poteri e le responsabilità del dirigente e del preposto nascano necessariamente, appunto da una delega. Al contrario, le figure dei garanti hanno una originaria sfera di responsabilità che non ha bisogno di deleghe per essere operante, ma deriva direttamente dall'investitura o dal fatto.

#### **Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

<b>X</b> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile		
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali			

#### **Note**

Il crollo era dovuto ad una carente e negligente valutazione delle caratteristiche del terreno ove la gru veniva installata. In particolare, l'installazione della gru - del peso di svariate tonnellate - veniva eseguita dopo che nel punto d'alloggiamento della stessa era stato realizzato uno scavo, in seguito al quale si rendeva necessaria la realizzazione di opere di contenimento, destinate a rinforzare la tenuta del fronte dello scavo suddetto, oltreché di quattro blocchi per il basamento della gru; ma, in base alle caratteristiche del terreno (già in passato caratterizzato da smottamenti) rapportate alla gru da installare, le opere di contenimento, costituite da palancole (travi da infiggere nel terreno) risultavano del tutto inadeguate, anche per la scarsa profondità (appena due metri) alla quale le stesse venivano infisse.

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**